



**DOT
COM**

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL MODELLO 730 E ULTIMI AGGIORNAMENTI

Relatore: Dott. Gian Luca Monge

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

La dichiarazione può essere presentata:

- a) all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
- b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- c) ad un CAF o ad un professionista abilitato.

In questo caso dovrà presentare anche la relativa documentazione, ai fini dell'apposizione del visto di conformità. L'attività di verifica di conformità dei dati esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione verrà effettuata su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata.

I contribuenti privi di sostituto d'imposta potranno, evidentemente, avvalersi solo delle modalità descritte alle lettere a) e c).



MODALITA' DI GESTIONE DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO – DICHIARAZIONE ACCETTATA

Circolare Agenzia Entrate 23/03/2015, n. 11/E, paragrafo 4.2

“la dichiarazione si considera accettata se trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta”.

MODALITA' DI GESTIONE DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO – DICHIARAZIONE ACCETTATA - 1

Circolare Agenzia Entrate 23/03/2015, n. 11/E, paragrafo 4.2

“Sono considerate tali le seguenti operazioni:

- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF;*
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;*
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;*
- compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730;*

MODALITA' DI GESTIONE DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO – DICHIARAZIONE ACCETTATA - 2

Circolare Agenzia Entrate 23/03/2015, n. 11/E, paragrafo 4.2

- *scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F;*
- *richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F”.*

MODALITA' DI GESTIONE DEL MODELLO 730 PRECOMPILATO – DICHIARAZIONE MODIFICATA

Circolare Agenzia Entrate 23/03/2015, n. 11/E, paragrafo 4.3

“La dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l'eliminazione di un reddito o di un onere e l'aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

In ogni caso la dichiarazione precompilata si considera modificata in tutte le ipotesi diverse da quelle descritte al paragrafo precedente”.

CONTROLLO PREVENTIVO (D. Lgs. 175/2014 articolo 5, comma 3 bis)

L'Agenzia delle Entrate può effettuare **controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo viene erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

CONTROLLO PREVENTIVO (D. Lgs. 175/2014 articolo 5, comma 3 bis)

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, oppure tramite CAF o professionista abilitato **con modifiche** rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:

- presentano **elementi di incoerenza** rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero
- determinano un **rimborso di importo superiore a 4.000 euro**,

CONTROLLO PREVENTIVO (Provvedimento del Direttore A.E. n. 207079/2019)

Criteria per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2019

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2019 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2019 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.



CONTROLLO PREVENTIVO (D. Lgs. 175/2014 articolo 5, comma 3 bis)

La circolare dell'Agencia delle Entrate n. 4 del 12 marzo 2018 evidenzia che il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve procedere all'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni solo dopo aver ricevuto il risultato contabile da parte dell'Agencia delle Entrate poiché, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto d'imposta.

Qualora dalla dichiarazione emerga il secondo o unico acconto relativo all'Irpef o alla cedolare secca, il contribuente è tenuto a effettuare autonomamente il versamento.

Il Caf/professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 241/1997 per mancato rispetto di adeguati livelli di servizio.

CONTROLLO EX ART. 36 ter del DPR 600/1973 ed art. 26 del D. 164/1999, DOPO LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 175/2014)

L'art. 26 del Decreto del 31 maggio 1999, n. 164 prevede che per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, siano definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformità rilasciato. In sede di programmazione dell'attività di controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata.

CONTROLLO EX ART. 36 ter del DPR 600/1973 ed art. 26 del D. 164/1999, DOPO LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 175/2014)

Procedura di gestione dei controlli - 1

- per ogni contribuente, CAF Do.C. comunica ai soggetti incaricati indicazione degli specifici righi della dichiarazione oggetto di verifica;
- entro sessanta giorni dalla ricezione della lista dei contribuenti assoggettati a controllo il CAF Do.C. invia all'Agenzia delle Entrate la documentazione e la risposta ai chiarimenti richiesti;
- l'Agenzia delle Entrate comunica al CAF ed al RAF per via telematica l'esito del controllo (deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione), effettuato dopo aver ricevuto la documentazione ed i chiarimenti richiesti;

CONTROLLO EX ART. 36 ter del DPR 600/1973 ed art. 26 del D. 164/1999, DOPO LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 175/2014)

Procedura di gestione dei controlli - 2

- in caso di esito negativo non condiviso, CAF Do.C. procede mediante istanza di autotutela, producendo la documentazione a supporto dell'onere non ritenuto probante e/o motivando adeguatamente la propria posizione.

CONTROLLO EX ART. 36 ter del DPR 600/1973 ed art. 26 del D. 164/1999, DOPO LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 175/2014)

Le voci di spesa più frequenti nelle liste di controllo delle tre annualità sottoposte a controllo sono state:

- spese mediche (25%);
- spese di ristrutturazione (10%);
- crediti per imposte estere (7%);
- contributi COLF (5%);
- spese di riqualificazione energetica (5%);
- spese di istruzione (5%).

CONTROLLO EX ART. 36 ter del DPR 600/1973 ed art. 26 del D. 164/1999, DOPO LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 175/2014)

Nella documentazione ricevuta dagli studi, sono emersi alcuni **errori ricorrenti**:

- mancata conservazione dei documenti inerenti spese che comportano detrazioni riportate in più anni (spese di ristrutturazione, di riqualificazione energetica, atti di mutuo e di acquisto dell'abitazione principale in caso di detrazione per interessi su mutuo acquisto prima casa);
- deduzione per intero dei contributi versati per collaboratori domestici e non della sola quota a carico del datore di lavoro;

CONTROLLO EX ART. 36 ter del DPR 600/1973 ed art. 26 del D. 164/1999, DOPO LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 175/2014)

Occorre tenere presente che:

- non è possibile non inviare la documentazione richiesta, ritenendola già in possesso dell'Agenzia delle Entrate a seguito di precedenti controlli già effettuati sul contribuente. Il controllo sull'apposizione del visto da parte del CAF è un controllo effettuato su di un soggetto diverso;
- in assenza di invio della documentazione, l'Agenzia delle Entrate sanziona il CAF, disconoscendo interamente l'onere non documentato o le ritenute, in caso di mancata consegna della CU.

DICHIARAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE O TRAMITE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata **senza modifiche non si effettua il controllo:**

a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 175/2014;

Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

b) preventivo di cui all'articolo 5, comma 3 bis del D.Lgs. 175/2014.

DICHIARAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE O TRAMITE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, così come anche in caso di dichiarazione ordinaria, **non operano le esclusioni dai due tipi di controllo.**

L'Agenzia delle Entrate potrà, quindi, sottoporre queste dichiarazioni ai controlli:

- documentali ex art. 36 ter del DPR 600/1973 e
- al controllo preventivo, di cui all'articolo 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 175/2014.

In tutti questi casi eventuali richieste di pagamento che dovessero emergere a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia verranno rivolte al contribuente.

DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO

Nel caso di presentazione della dichiarazione sia ordinaria sia precompilata, **anche con modifiche**, effettuata mediante CAF o professionista:

→ il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata;

→ resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

→ trova applicazione il controllo preventivo di cui all'articolo 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 (circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 8 aprile 2016, paragrafo 8.4).

RESPONSABILITA' ED ASPETTO SANZIONATORIO

Se il contribuente si rivolge ad un CAF o ad un professionista, questi soggetti apporranno il **visto di conformità** sul Modello 730 (anche qualora dovessero presentarlo senza alcuna modifica rispetto alla versione precompilata dall'Agenzia delle Entrate ed anche qualora si ricorresse ad Modello 730 ordinario) rendendosi responsabili del contenuto della dichiarazione.

Di conseguenza, questi soggetti saranno sia destinatari dei controlli formali, sia responsabili della non corretta apposizione del visto di conformità

L'Art. 7 quater, comma 48, DL 193/2016 prevede la possibilità di rettificare una dichiarazione purchè l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-ter, del DM 31 maggio 1999, n. 164.

RESPONSABILITA' ED ASPETTO SANZIONATORIO – Dal periodo d'imposta 2014 al periodo d'imposta 2017

L'art. 6 del DLGS n. 175 del 2014 aveva modificato la disciplina del visto di conformità infedele, contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera a), del DLGS n. 241 del 1997.

In caso di apposizione di visto infedele i responsabili per l'assistenza fiscale, nonché i professionisti sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una **somma** pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

RESPONSABILITA' ED ASPETTO SANZIONATORIO – Dal periodo d'imposta 2018

In base alla nuova formulazione dell'art. 39, comma 1, lettera a), del DLGS n. 241 del 1997, recata dall'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 4 del 2019, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Per quanto chiarito con la Circolare n. 12/E del 24 maggio 2019, la nuova norma si applica all'assistenza fiscale prestata a partire dal 2019.

VISTO DI CONFORMITA' (Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019)

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 730 consegue alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;

VISTO DI CONFORMITA' (Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019)

- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

DATI SIGNIFICATIVI DELLE TRE ULTIME CAMPAGNE DI CONTROLLO DEI MODELLI 730 TRASMESSI DA CAF Do.C.

DICHIARAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

- ANNO D'IMPOSTA 2014 – 1,13% del totale delle dichiarazioni trasmesse
- ANNO D'IMPOSTA 2015 – 1,18% del totale delle dichiarazioni trasmesse
- ANNO D'IMPOSTA 2016 – 1,04% del totale delle dichiarazioni trasmesse

DATI SIGNIFICATIVI DELLE TRE ULTIME CAMPAGNE DI CONTROLLO DEI MODELLI 730 TRASMESSI DA CAF Do.C.

DICHIARAZIONI PER LE QUALI E' ARRIVATO UN ESITO POSITIVO DA A.D.E.

- ANNO D'IMPOSTA 2014 – 74% del totale delle dichiarazioni trasmesse
- ANNO D'IMPOSTA 2015 – 80% del totale delle dichiarazioni trasmesse
- ANNO D'IMPOSTA 2016 – esitate parzialmente

DATI SIGNIFICATIVI DELLE TRE ULTIME CAMPAGNE DI CONTROLLO DEI MODELLI 730 TRASMESSI DA CAF Do.C.

DICHIARAZIONI PER LE QUALI E' ARRIVATO UN ESITO NEGATIVO DA A.D.E.

- ANNO D'IMPOSTA 2014 – 26% del totale delle dichiarazioni sottoposte a controllo
- ANNO D'IMPOSTA 2015 – 20% del totale delle dichiarazioni sottoposte a controllo
- ANNO D'IMPOSTA 2016 – esitate parzialmente

DATI SIGNIFICATIVI DELLE TRE ULTIME CAMPAGNE DI CONTROLLO DEI MODELLI 730 TRASMESSI DA CAF Do.C.

DICHIARAZIONI CON ESITO POSITIVO DA A.D.E. A SEGUITO DI AUTOTUTELA

- ANNO D'IMPOSTA 2014 – 42% del totale delle dichiarazioni con esito negativo
- ANNO D'IMPOSTA 2015 – 27% del totale delle dichiarazioni con esito negativo
- ANNO D'IMPOSTA 2016 – esitate parzialmente



CAF Do.C.
Dottori Commercialisti

I contenuti di queste slide sono di proprietà esclusiva di OPEN Dot Com Spa;
l'utilizzo a qualunque titolo deve essere autorizzato esplicitamente da OPEN Dot Com.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni: info@cafdoc.it

Sito: www.cafdoc.it

